



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 105 del 09/04/2019

**OGGETTO** : ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004 : AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI DIPENDENTI COMUNALI DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 19,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

## Proposta di deliberazione di Giunta comunale

Proponente: Sindaco

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004: autorizzazione all'utilizzo di dipendenti comunali da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n.34 del 17/02/2016 si autorizzava l'utilizzazione dei dipendenti comunali Pierri Raffaele, cat. "C" con profilo professionale "Istruttore" e Moliterno Nicola cat. "B" con profilo professionale "Esecutore", da parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento per n.8 ore settimanali; con deliberazione di G.C. n. 35 del 27.2.2018 si rinnovava la suddetta autorizzazione per l'incarico a scavalco a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, dei predetti dipendenti a tempo indeterminato, confermando le condizioni della convenzione precedente;

Considerato che l'Unione dei Comuni Alto Cilento ha richiesto, con nota prot. n. 153 del 9/4/2018, per esigenze organizzative, una rimodulazione dell'orario del personale dipendente del comune di Agropoli utilizzato in orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, aggiungendo una unità di categoria B, e per tanto:

una diminuzione dell'orario prestato dalle attuali unità di categoria C - Raffaele Pierri - e B - Nicola Moliterno - (sei ore in luogo di otto);

un'ulteriore unità di categoria B - Enzo Botti - per sei ore;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro, il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"; - l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate; Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione; Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 8 ore settimanali;

Dato atto che i dipendenti hanno dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro aggiuntivo ulteriore e il parere favorevole dei responsabili d'area presso cui gli stessi prestano servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

#### PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, 1, comma 557, della legge n. 311/2004 l'utilizzo a favore dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, dei seguenti dipendenti a tempo indeterminato per un anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, con proroga tacita, salvo disdetta da effettuarsi 15 gg prima della scadenza, per un ulteriore anno:

a) Raffaele Pierri categoria C posizione economica C1-C5 con il profilo professionale di Istruttore, per sei ore;  
b) Nicola Moliterno categoria B posizione economica B7 con il profilo professionale di Esecutore, per sei ore;  
c) Enzo Botti categoria B posizione economica B4 con il profilo professionale di Esecutore, per sei ore;  
2) di approvare l'allegato schema di convenzione;  
3) di revocare le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale nn. 34/2016 e 35/2018;  
4) di dare atto che gli oneri economici per la retribuzione del personale è a completo carico dell'Ente richiedente;  
di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
Agropoli,

IL SINDACO  
f.to dott. Adamo Coppola

IL RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.  
Agropoli,

il Responsabile del Servizio  
f.to dott. Francesco

Minardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. approvato con D-Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.  
Agropoli,

Il Responsabile del Servizio Ragioneria  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE  
DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI ALTO  
CILENTO AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ..... del mese di  
..... ,  
nella Sede Comunale di .....

con la presente convezione

TRA

il Comune di AGROPOLI, rappresentato dal Responsabile

.....

..... , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

l'UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO, rappresentato dal Responsabile del Servizio competente (Ufficio Personale), Sig.r , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)”*;
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Responsabile delle Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Alto Cilento richiedeva al Comune di Agropoli - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il funzionario dipendente, \_\_\_\_\_, a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione per un anno, con proroga tacita per un ulteriore anno, salva disdetta da effettuarsi 15 gg. prima della scadenza;
- il Comune di Agropoli, con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto di \_\_\_\_\_ presso l'Unione dei Comuni Alto Cilento, fino a un massimo di 6 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico dell'Ente richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE :

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART.1** - Il Comune di AGROPOLI autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, \_\_\_\_\_, Categoria professionale “ ”, Posizione economica “ ”, a svolgere la propria attività presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo dalla data odierna di stipula per un anno, con proroga tacita per un ulteriore anno, salvo disdetta da effettuarsi 15 gg. prima della scadenza per 6 ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Agropoli.

**ART. 2** - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di agropoli a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

**ART. 3** - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

**ART. 4:** Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Agropoli, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con l’Ente utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del \_\_\_\_\_ oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- ~ nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell’orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- ~ la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell’Unione dei Comuni Alto Cilento dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- ~ le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso all’Unione dei Comuni Alto Cilento di fruito delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Agropoli.

**ART. 5** - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 6 (sei) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria e posizione economica del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l’attività lavorativa resa a favore dell’Unione dei Comuni Alto

Cilento, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Ente.

**ART. 6** - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

**ART. 7** - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

**ART. 8** - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Agropoli

Per l'Unione dei Comuni Alto Cilento

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione :

Il Dipendente autorizzato

\_\_\_\_\_

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 23.04.19

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 23.04.19

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo